aran
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

DIREZIONE CENTRALE TRATTAMENTI PENSIONISTICI
Prot. n° 2528
del

10 GIU. 2003

All'INPDAP
Direzione centrale Trattamenti pensionistici
Ufficio I – Normativa
Via Ballarin, 42
00142 Roma

e p. c. Al Dipartimento Funzione Pubblica
Corso Vittorio Emanuele,
00186 Roma

Al Ministero Economia e finanze
RGS – IGESPES
Via XX Settembre
00198 Roma

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali
Direzione generale per le politiche previdenziali
Via Flavia, 6
00198 Roma

Oggetto: base pensionabile dei dirigenti dell'Area I e dell'Area V

Con la presente si dà riscontro alla nota n. 9671 del 14 aprile 2003, con la quale codesta Direzione ha espresso alcune valutazioni riguardo il principio di calcolo della base pensionabile dei dirigenti dell'Area I e dell'Area V da applicare in relazione alla nuova struttura della retribuzione formulata dai CCNL del 5 aprile 2001 e del 1 marzo 2002. Le norme in parola sono, in particolare, il comma 4 dell'art. 38 del CCNL del 5/4/01 e il comma 3 dell'art. 40 del CCNL del 1/3/02 che, disponendo fra l'altro il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare, creano una unica voce stipendiale. In merito viene sottolineato che detta disposizione non può comportare automaticamente l'inserimento dell'indennità integrativa speciale nella base di calcolo per la retribuzione pensionabile, dato che gli elementi da cui essa è composta sono espressamente previsti dall'art. 43 del D.P.R. n. 1092/73, come sostituito dall'art. 15 della legge n. 177/76, il quale inoltre prevede che nessun altro emolumento possa essere considerato a tale fine se non in virtù di una specifica disposizione di legge. Sulla base di questi ed altri elementi normativi codesto Istituto è dell'avviso che l'incremento del 18% di cui al medesimo art. 15 della l. n. 177/76 sugli assegni pensionabili non sia applicabile all'importo dell'indennità integrativa speciale inglobato nello stipendio.

VIA DEL CORSO 476,
00186 ROMA
TEL. (06) 32.483.1
C.F. 97104250580

aran
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Relativamente a tali considerazioni si fa presente che la questione è stata oggetto di esame da parte del Consiglio dei Ministri durante l'iter di approvazione dell'ipotesi di accordo relativo al comparto Ministeri. In questa sede il Governo, con deliberazione del 28 marzo 2003, di cui ad ogni buon conto si allega copia, ha formulato precisazioni a proposito degli effetti del conglobamento dell'indennità integrativa speciale ed in particolare che "la quota di indennità integrativa speciale conglobata nello stipendio non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge n.335/95". Sulla base di tale deliberazione L'A.Ra.N ha inserito nel testo dell'accordo le disposizioni relative alle precisazioni richieste dal Consiglio dei Ministri. Per quanto riguarda la questione prospettata da codesto Istituto, pertanto, non si ritiene di fornire indicazioni che si discostino dai principi indicati dal Governo e confermati dall'A.Ra.N nell'ultima stesura dell'accordo riguardante il comparto Ministeri.

Si porgono i più distinti saluti

Il Presidente
Avv. Guido Fantoni

MODULARIO P.C.M. 198

MOD. 251

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Riunione del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 2003 sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio dei Ministri:

OMISSIS

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica, per il Presidente del Consiglio dei Ministri:

"Il Consiglio dei Ministri, valutata l'ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale non dirigente del comparto Ministeri, per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003 e considerato che gli oneri finanziari diretti ed indiretti che ne conseguono a carico delle Amministrazioni interessate sono in linea con gli indirizzi fissati dal Governo nel documento di programmazione economico-finanziaria e conformi con l'atto di indirizzo all'ARAN, per il rinnovo contrattuale relativo al quadriennio 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003, autorizza il Ministro per la funzione pubblica ad esprimere il parere favorevole, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del decreto legislativo n.165 del 2001", con le seguenti precisazioni:

1) all'articolo 20 dell'ipotesi di accordo in oggetto, occorre inserire il seguente comma aggiuntivo: " Il conglobamento dell'indennità integrativa speciale, di cui al presente articolo, non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento complessivo fruito in base alle vigenti disposizioni dal personale in servizio all'estero";

2) "all'articolo 21, occorre inserire un comma aggiuntivo diretto a prevedere che:" la quota dell'indennità integrativa speciale conglobata nello stipendio non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8.8.1995, n.335 ";

3) "I termini endoprocedimentali di cui all'articolo 12 dell'ipotesi di accordo in oggetto devono intendersi come ordinatori e non perentori .

OMISSIS

IL PRESIDENTE: BERLUSCONI
IL SEGRETARIO: LETTA

Per estratto conforme al processo verbale.
Roma, 28 marzo 2003

IL CAPO DEL UFFICIO